

ILLIMITY BANK S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY S.P.A. SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ILLIMITY BANK S.P.A. DEL 10 SETTEMBRE 2019, IN UNICA CONVOCAZIONE

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., degli artt. 84-ter e 72, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° agosto 2019

Disponibile sul sito internet della Banca www.illimity.com

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede ordinaria, in merito alla proposta di integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un candidato e di adozione di un Regolamento assembleare e, in sede straordinaria, sulle proposte di modifiche statutarie.

In particolare, siete stati convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 10 settembre 2019 ore 10:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

in parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Adozione del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

in parte straordinaria

1. Modifiche dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente Relazione Illustrativa è, quindi, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), degli artt. 84-ter e 72 del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti e fornisce illustrazione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno di detta Assemblea, nonché le relative proposte di delibera che siete chiamati ad adottare.

ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di illimity Bank S.p.A. (la “Banca” o “illimity”) per deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca a seguito delle dimissioni rassegnate, con efficacia dalla data dell’Assemblea del 10 settembre 2019, dal Consigliere Robert Edward Diamond, e comunicate al mercato in data 2 agosto 2019.

Come reso noto nel suddetto comunicato della Banca (cui si rinvia), a fronte di tali dimissioni, AMC Metis S.à.r.l. (società interamente controllata da Atlas Merchant Capital LP), nella sua qualità di azionista della Banca, ha comunicato alla stessa di voler formalizzare la proposta di nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di illimity all’Assemblea degli Azionisti della medesima, del Sig. Martin Ngombwa, nato a Udine in data 12 ottobre 1988, il cui *curriculum vitae* è di seguito riportato, unitamente alla lettera dell’azionista AMC Metis S.à.r.l..

Si informa che, trattandosi della nomina di un solo Consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dall’art. 14 del vigente Statuto sociale e si procederà all’elezione mediante votazione con le maggioranze di legge.

Fermo restando che eventuali ulteriori candidature potranno essere presentate anche direttamente in sede di Assemblea, anche al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l’informativa preventiva, gli Azionisti interessati aventi diritto sono invitati gentilmente a depositare le eventuali proposte alternative presso la sede sociale con congruo anticipo e, indicativamente, almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea (quindi entro il 3 settembre 2019).

Le candidature eventualmente presentate dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del/della candidato/a attestante, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con Legge n. 214/2011 (c.d. divieto di *interlocking*), l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dal codice civile, dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (“**TUB**”) e dalla normativa di vigilanza bancaria (ivi inclusi i requisiti di idoneità previsti dal vigente articolo 26 del TUB) e l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, con indicazione delle altre eventuali cariche ricoperte e della disponibilità di tempo ai fini dell’incarico (c.d. *time commitment*).

Dopo la proposta di nomina del Sig. Martin Ngombwa da parte dell’azionista AMC Metis S.à.r.l., qualora la stessa non sia approvata dall’Assemblea, le eventuali ulteriori candidature saranno poste in votazione, fermo restando che, a seguito della nomina, il Consiglio di Amministrazione dovrà svolgere le proprie verifiche, ai sensi di legge, ai fini del rispetto di quanto richiesto dalla vigente disciplina in materia di requisiti degli esponenti bancari (c.d. *Fit & Proper*), nonché le verifiche ai fini del divieto di *interlocking*.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, costituito da 9 (nove) componenti, come determinato dall'Assemblea della Banca del 4 settembre 2018 e, pertanto, di procedere con la nomina di un nuovo Consigliere nella persona del Sig. Martin Ngombwa.

Il Consigliere eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020. Allo stesso spetterà il compenso *pro rata temporis* fissato dall'Assemblea del 18 gennaio 2019 per i membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 40.000,00, oltre al compenso per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari e al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, secondo le *policy* della Banca *pro tempore* vigenti, coerentemente con le previsioni della politica di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2019.

* * * * *

ALLEGATI AL PUNTO 1. DI PARTE ORDINARIA

illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9

20124 – Milan

Italy

To the kind attention of the Chairman of the Board of Directors

And to the Chief Executive Officer

July 29, 2019

Subject: Appointment proposal for a member of the Board of Directors of illimity Bank S.p.A.

Dear Sirs,

We have become aware of the resignation by Sir Robert Edward Diamond from the office of member of the Board of Directors of illimity Bank S.p.A., with registered office in Milan, Via Soperga no. 9, Italy (the “Bank”), with effect as of the date of the appointment of AMC Metis S.a.r.l.’s new proposed representative, envisaged to be elected at the next shareholders’ meeting of the Bank due to appoint the new director. Therefore, with this letter we inform you, in our quality of shareholder of the Bank, we intend to submit to the above mentioned shareholders’ meeting of the Bank the appointment for the vacant office of member of the Board of Directors of the Bank of Mr. Martin Ngombwa, born on October 12, 1988, in Udine, Italy, resident in London, United Kingdom, of whom a complete resume is attached to this letter.

Kind regards,

AMC Metis S.a.r.l.


Timothe Kacani
Director

MARTIN NGOMBWA

32 Fortess Road, Apt. 3, London, NW5 2HB (UK) Email: mngombwa@atlasmerchantcapital.com

Nationality: British & Italian

Professional Experience

- July 2016–Present **Atlas Merchant Capital, London**
Vice President (Private Equity)
- Vice President in the European Private Equity investment team focused on Financial Services investments in Europe
 - Deployed c. \$300m, ex. co-investments, across a diversified portfolio of assets across Europe
 - Selected transactions:
 - Primary and secondary investments in UK broker-dealer Panmure Gordon & Co
 - Primary and secondary investments in Greek challenger bank Praxia Bank S.A.
 - Primary investment in Milan-listed Italian challenger bank illimity Bank S.p.A.
 - Secondary investment in French broker-dealer Kepler Cheuvreux S.A.
- August 2014–July 2016 **Morgan Stanley International, London**
Associate (Investment Banking Division)
- Associate in the Financial Institutions Group and Financial Sponsors Group
 - Selected transactions:
 - \$6.9 Bn acquisition of Partner Re by Exor N.V.
 - Sale of Banca Farmafactoring S.p.A. to Centerbridge Partners
 - Sale of a minority stake in OGF S.A. to Ontario Teachers' Pension Plan
- July 2011–August 2014 **Morgan Stanley International, London**
Analyst (Investment Banking Division)
- Analyst in the Financial Institutions Group
 - Selected transactions:
 - €6.3 Bn acquisition of Non-Life insurer SACE S.p.A. and investment fund SIMEST S.p.A. by Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
 - €507 MM IPO of Polish bank Alior Bank S.A. on the Warsaw Stock Exchange
 - £299 MM Accelerated Secondary Bookbuilt Offering of shares held by Intesa Sanpaolo S.p.A. and UniCredit S.p.A. in the London Stock Exchange
- June 2010–September 2010 **Morgan Stanley International, London**
Summer Analyst (Investment Banking Division)
- Summer Analyst in the Financial Institutions Group
- June 2009–August 2009 **Goldman Sachs International, London**
Summer Analyst (Investment Banking Division)
- Summer Analyst in the Equity Capital Markets Southern Europe Team and Industrials Team

Board Appointments

- 2019 - Present **Member of the Board of Directors, Panmure Gordon & Co, London**
- Non-Executive Director of UK FCA regulated broker-dealer Panmure Gordon & Co

Education

- 2010 - 2011 **Masters in Finance, École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales, France**
- Graduated Summa Cum Laude
- 2007 - 2010 **Bachelor of Science (Honours) in Economics, University of East Anglia, UK**
- Graduated First Class Honours

Miscellaneous

- 2014 - Present **Member of the Chartered Institute for Securities & Investment**

2. Adozione del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di illimity per deliberare sulla proposta di adozione di un regolamento dei lavori assembleari nel quale, in particolare, sono disciplinate le procedure da seguire e descritti i comportamenti da tenere in sede assembleare (il "**Regolamento Assembleare**"); e ciò al fine di consentire l'ordinato, disciplinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari della Banca e garantire una gestione efficiente di tali riunioni garantendo, al contempo, il diritto di ciascun Azionista di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e, in generale, l'esercizio dei diritti degli aventi diritto di voto.

L'adozione del Regolamento Assembleare si rende particolarmente opportuna a seguito del completamento del processo di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Banca sull'MTA e del progressivo ampliamento della sua operatività.

Si segnala che la proposta di adozione di detto Regolamento Assembleare è conforme al dettato dell'art. 2364, comma 1, n. 6), cod. civ. e all'art. 9, comma 2, *sub* (c), dello statuto sociale della Banca; l'adozione del Regolamento Assembleare è inoltre in linea con le raccomandazioni di cui all'art. 9 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana (cui la Banca ha aderito), il quale, nel demandare al consiglio di amministrazione degli emittenti il ruolo di promotore "*di iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci*" raccomanda allo stesso organo amministrativo di proporre all'approvazione dell'assemblea un regolamento che ne disciplini il funzionamento, nel rispetto del diritto degli Azionisti di partecipare anche attivamente alla discussione assembleare.

Si allega alla presente il testo del Regolamento Assembleare di cui è proposta l'adozione, che concerne, in particolare:

- l'elenco dei soggetti abilitati ad intervenire e assistere all'Assemblea;
- le modalità di partecipazione;
- i poteri del Presidente dell'Assemblea;
- le regole di svolgimento della discussione;
- le modalità di svolgimento delle votazioni.

* * *

Deliberazione proposta all'Assemblea

Per le suesposte ragioni, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ed*
- *esaminato il testo di Regolamento Assembleare di cui viene proposta l'adozione,*

delibera:

- 1. di approvare il Regolamento Assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e come integralmente riportato in allegato al verbale assembleare;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, il potere di apportare a quanto sopra*

tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle competenti Autorità anche di Vigilanza e, in generale, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato.".

* * * * *

Regolamento Assemblea

Indice

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	11
2. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	11
Articolo 1	11
Articolo 2	11
Articolo 3	11
Articolo 4	12
Articolo 5	12
Articolo 6	12
Articolo 7	13
Articolo 8	13
Articolo 9	13
Articolo 10	14
Articolo 11	14
Articolo 12	14

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) di illimity Bank S.p.A. (di seguito, la “Banca” o la “Società”).

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente dell'Assemblea (di seguito, il “Presidente”), adottando, nell'esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

L'Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

2. DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

L'assemblea può essere convocata presso la Sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio nazionale ovvero all'estero.

Articolo 2

1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, per i quali sia pervenuta alla Società, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e dello Statuto, l'attestazione di legittimazione alla partecipazione / voto.
2. Possono assistere all'Assemblea gli Esponenti Aziendali ed il personale della Banca e/o delle società del Gruppo e rappresentanti della società incaricata della revisione legale, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente può altresì ammettere ad assistere all'Assemblea, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Articolo 3

1. Gli ammessi ad intervenire / assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2, devono farsi identificare all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea dagli incaricati della Società, per la consegna del contrassegno da indossare in modo visibile per tutto il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da restituire al termine dei lavori.
2. I partecipanti che dopo l'accreditamento intendono abbandonare la sala assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. I lavori dell'Assemblea, salvo differenti indicazioni del Presidente, sono soggetti a riprese audio/video per la trasmissione/proiezione nei locali collegati con impianto a circuito chiuso. Le relative registrazioni possono essere utilizzate dal notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di predisporre, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo di partecipare ai lavori assembleari ed esprimere il proprio voto, a condizione che sia comunque assicurata:
 - l'identificazione dei Soci partecipanti alla riunione;

- la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
 - la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni dell'Assemblea.
5. Nei locali in cui ha luogo l'Assemblea non è ammesso, senza specifica autorizzazione del Presidente, l'utilizzo di strumenti atti alla registrazione, fotografia o trasmissione dell'adunanza assembleare. In caso di trasgressioni, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi incluso l'allontanamento dalla sala.
6. Per il servizio d'ordine il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.

Articolo 4

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale a tal fine incaricato:
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare / la regolarità delle deleghe;
 - constatare la regolare costituzione della stessa e del quorum valido per deliberare;
 - dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori;
 - stabilire le modalità di votazione (ciascun voto espresso dovrà essere identificabile) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza di coloro che hanno diritto al voto, e, se del caso, da Scrutatori, anche non Soci, da lui scelti fra i presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio incaricato dal Presidente.
3. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

Articolo 5

1. È compito del Presidente:
- dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno;
 - avviare la discussione degli argomenti anche seguendo un ordine diverso da quello riportato dall'avviso di convocazione e/o proporre la discussione congiunta di più punti (a meno che l'Assemblea non si opponga) garantendo comunque una distinta votazione per ciascun punto.

Articolo 6

1. Gli argomenti dell'ordine del giorno vengono illustrati dal Presidente e, su suo invito, dagli Amministratori, dai Sindaci o dal personale della Banca e/o delle società del Gruppo.
2. I Soci possono avanzare proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno, purché pertinenti e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare e, comunque, nel rispetto della legge *pro tempore* vigente. È responsabilità del Presidente valutarne la compatibilità e, se del caso, accoglierle. In ogni caso, laddove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato una sua proposta, questa verrà messa, di norma, in votazione prioritaria rispetto alle altre alternative sul medesimo argomento, che verranno poste in votazione solo nel caso in cui quella dell'organo amministrativo non venga approvata.

Articolo 7

1. I partecipanti all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su tutti i punti posti in discussione.
2. Il Presidente regola lo svolgimento della discussione:
 - dando la parola ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta;
 - fissando la durata degli interventi.

Il Presidente interviene al fine di evitare abusi.

3. Prendono la parola gli Amministratori, i Sindaci, il personale della Società e/o del Gruppo e i rappresentanti della società incaricata della revisione legale, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.
4. La richiesta di parola da parte degli aventi diritto viene presentata al Presidente (per il tramite del personale a ciò preposto) con domanda scritta recante l'indicazione dell'argomento o degli argomenti fin tanto che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento o sugli argomenti.
5. Possono essere autorizzate dal Presidente domande di intervento per alzata di mano.
6. Per eventuali domande formulate dai Soci prima dell'Assemblea, la Società fornisce risposta nei termini e con le modalità previste dalla legge *pro tempore* vigente.

Articolo 8

1. È compito del Presidente determinare il tempo massimo a disposizione - in ogni caso non superiore a 10 (dieci) minuti - per ciascun intervento.
2. È concesso, a chi è già intervenuto nella discussione, la possibilità di chiedere di prendere la parola una seconda volta per una dichiarazione di voto.

Articolo 9

1. È compito del Presidente mantenere l'ordine nell'Assemblea e reprimere eventuali abusi per un corretto svolgimento dei lavori, al fine di impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione ovvero disponendo la sospensione dei lavori dell'Assemblea indicandone le motivazioni e la relativa durata.
2. Il Presidente ha in ogni caso la facoltà di adottare tutte le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari, in ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.
3. Il Presidente può disporre sospensioni dell'adunanza indicandone le motivazioni e la relativa durata.
4. Il Presidente o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società e/o del Gruppo, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.
5. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 10

1. È compito del Presidente adottare le opportune misure finalizzate all'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. Le operazioni di voto hanno inizio dopo che il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedenti articoli 3 e 9.
3. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto palese.
4. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure, al termine del dibattito su tutti gli argomenti trattati.

Articolo 11

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti viene dato conto nel verbale di adunanza.
2. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e statutarie.
2. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere deliberata, ai sensi della normativa vigente, in sede di Assemblea ordinaria sulla base dei *quorum* costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente.

ASSEMBLEA IN PARTE STRAORDINARIA

1. *Modifiche dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

(a) **Motivazione delle modifiche proposte**

Lo Statuto sociale della Banca è entrato in vigore con la quotazione della stessa sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., avvenuta lo scorso 5 marzo; in pari data ha avuto altresì efficacia la fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A., che ha dato origine a “illimity Bank S.p.A.” (“illimity” o la “Banca”).

Si ricorda che, nel contesto delle sopra indicate operazioni, sono state altresì previste la costituzione del gruppo bancario facente capo alla stessa illimity nonché l’acquisizione da parte della Banca dell’intero capitale sociale di Neprix S.r.l., società operante nel settore dei crediti NPL e dotata della licenza ex art. 115 del “*Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*” (concernente l’attività di recupero dei crediti stragiudiziali); ciò al fine di accentrare in detta società le attività di *servicing* dei crediti “NPL” acquisiti dalla Banca.

La Banca ha quindi formulato a Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (“TUB”) e della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 2013 e s.m.i., apposita istanza ai fini dell’iscrizione di illimity all’albo dei gruppi bancari, e ai sensi dell’art. 56 del TUB, ai fini dell’accertamento delle modifiche statutarie proposte (inclusive tanto di quelle concernenti e connesse alla costituzione del gruppo bancario, quanto di ulteriori modifiche finalizzate ad agevolare la presentazione di liste per la nomina degli organi sociali da parte degli Azionisti c.d. di minoranza).

Con provvedimento n. 887423/19 del 16 luglio 2019, l’Autorità di Vigilanza ha, *inter alia*, comunicato alla Banca l’avvenuta iscrizione all’albo dei gruppi bancari a far data dal 24 giugno 2019 del “**Gruppo illimity Bank S.p.A.**”, di cui illimity riveste il ruolo di capogruppo, ai sensi dell’articolo 61 del TUB, e l’assenza di elementi ostativi all’acquisizione da parte della stessa Banca di Neprix. Detta acquisizione è stata, quindi, perfezionata in data 29 luglio 2019.

Con il suddetto provvedimento, l’Autorità di Vigilanza ha inoltre autorizzato le modifiche allo Statuto sociale di illimity apportate dal Consiglio di Amministrazione in data 1° agosto 2019 (e oggetto di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese in data 5 agosto 2019), nonché le ulteriori modifiche al vigente Statuto sociale di seguito descritte nella presente Relazione Illustrativa, che siete ora chiamati ad approvare.

In particolare, le modifiche statutarie proposte conseguono alla costituzione del Gruppo bancario sopra ricordato e comportano l’introduzione, ai sensi del richiamato articolo 61, comma 4, del TUB e della Circolare 285 (nell’art. 4 dello Statuto disciplinante l’oggetto sociale) dell’indicazione della qualifica di Capogruppo da parte di illimity e dei poteri della Banca di emanare, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo medesimo. Inoltre, le modifiche proposte sono volte a specificare la competenza da parte del Consiglio di Amministrazione di illimity in merito alle decisioni concernenti l’assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l’esecuzione delle istruzioni della

Banca d'Italia (art. 19 dello Statuto), e ulteriori marginali modifiche conseguenti e/o di coordinamento con le sopra indicate modifiche.

In aggiunta a quanto sopra, le modifiche proposte prevedono la variazione della clausola statutaria disciplinante la composizione delle liste per la nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'elezione di tale organo (art. 14 dello Statuto)⁽¹⁾. Si segnala che le modifiche proposte sono in linea con gli orientamenti da ultimo espressi dalla CONSOB e con la *best practice* di mercato e sono volte a rendere più agevole la presentazione di liste per la nomina di amministratori c.d. di minoranza. In particolare, quanto proposto è finalizzato a consentire la presentazione da parte degli Azionisti di liste c.d. "corte", ossia senza obbligo di esprimere un numero minimo di candidati alla carica di amministratore. Viene difatti consentita la presentazione di liste contenenti un solo candidato e senza il rispetto di alcun vincolo (in termini di indipendenza e/o di quote di genere).

Sono, inoltre, proposte ulteriori modifiche alla clausola in parola connesse e/o conseguenti alla suddetta modifica, al fine di prevedere un meccanismo in grado di garantire, in ogni caso nel bilanciamento di interessi degli Azionisti che intendano presentare una lista, l'elezione di un organo amministrativo che rispetti il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e le disposizioni di legge e regolamentari in materia di quote di genere e di requisiti di indipendenza.

(b) Esposizione degli artt. 4, 14, 19 e 21 dello statuto sociale vigente e con evidenza delle modifiche proposte

Si riporta, a raffronto, il testo degli artt. 4, 14, 19 e 21 dello Statuto sociale della Banca, nella versione vigente e in quella con evidenza delle modifiche proposte.

STATUTO VIGENTE (POST 5 AGOSTO 2019) ⁽¹⁾	NUOVO STATUTO PROPOSTO (CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE: AGGIUNTE IN ROSSO E CANCELLAZIONI BARRATE)
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ	TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ
- Articolo 4 - Oggetto	- Articolo 4 - Oggetto
1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con	1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con

⁽¹⁾ Si ricorda al riguardo il testo dello Statuto oggetto di modifica è quello risultante dalla modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 1° agosto 2019 (oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese in data 5 agosto 2019 e pubblicato in pari data sul sito internet della Banca www.illimity.com nelle sezioni *Investor Relations / Corporate Governance e Assemblee e CdA*), per riflettere la rinuncia dei titolari di Azioni Speciali alla facoltà di presentare proprie liste per la nomina degli organi sociali e della conseguente ipotesi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie derivante dal meccanismo di votazione di eventuali candidati presentati dagli azionisti speciali.

<p>l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>2. La Società, conformemente e nei limiti delle disposizioni normative <i>pro tempore</i> vigenti, può assumere partecipazioni e strumenti finanziari in altre società e imprese, sia italiane che straniere, sia direttamente sia tramite società controllate.</p>	<p>l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>2. La Società, conformemente e nei limiti delle disposizioni normative <i>pro tempore</i> vigenti, può assumere partecipazioni e strumenti finanziari in altre società e imprese, sia italiane che straniere, sia direttamente sia tramite società controllate.</p> <p>3. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del "Gruppo bancario illimity S.p.A." ("Gruppo illimity Bank S.p.A." o il "Gruppo bancario"), ai sensi della normativa <i>pro tempore</i> vigente, incluso l'articolo 61, comma 4, del TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni nei confronti delle entità componenti il Gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario stesso.</p>
<p><i>Si propone l'introduzione dell'indicazione della qualifica di Capogruppo in capo alla Banca e dei poteri della stessa di emanare, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.</i></p>	
<p align="center">- Articolo 14 -</p> <p align="center">Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche Sociali</p>	<p align="center">- Articolo 14 -</p> <p align="center">Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche Sociali</p>
<p>1. Modalità di votazione</p> <p>Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto palese.</p> <p>2. Liste di candidati</p>	<p>1. Modalità di votazione</p> <p>Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante espressione di voto palese.</p> <p>2. Liste di candidati</p>

2.1 L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate secondo quanto previsto in appresso, nelle quali i candidati dovranno essere indicati in numero complessivo non superiore a n. 11 (undici) ed elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

2.2 Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al successivo articolo 16, secondo comma, ciascuna lista deve individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno al numero di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma.

2.1 L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base delle liste presentate secondo quanto previsto in appresso, nelle quali i candidati dovranno essere indicati in numero complessivo non superiore a n. 11 (undici) ed elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

2.2 Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al successivo articolo 16, secondo comma, ciascuna lista ~~deve individuare al proprio interno, indicandoli espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno al numero di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma.:~~

- ~~– se contiene un numero di candidati pari a 1 (uno), non dovrà rispettare alcun vincolo;~~
- ~~– se contiene un numero di candidati pari a 2 (due) o 3 (tre), dovrà individuare al proprio interno, indicandolo espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 1 (uno);~~
- ~~– se contiene un numero di candidati pari a 4 (quattro) o 5 (cinque), dovrà individuare al proprio interno, indicandolo espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 3 (tre);~~

<p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve possedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno 1/3 (un terzo) - arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario - dei candidati indicati nella lista medesima.</p> <p>2.3 Hanno diritto di presentare le liste: (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione; (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società <i>sub</i> (a) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano</p>	<p>– se contiene un numero di candidati pari o superiore a 6 (sei), dovrà individuare al proprio interno, indicandolo espressamente, un numero minimo di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al richiamato articolo 16, secondo comma, pari almeno a 4 (quattro);</p> <p>in ogni caso, il numero minimo degli Amministratori Indipendenti richiesti ai fini di cui sopra per la presentazione delle liste, non potrà essere indicato agli ultimi numeri progressivi delle predette liste.</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve possedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno 1/3 (un terzo) - arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario - dei candidati indicati nella lista medesima.</p> <p>2.3 Hanno diritto di presentare le liste: (i) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione; (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.</p> <p>La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società <i>sub</i> (a) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano</p>
---	--

registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa *pro tempore* vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

2.4 Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

2.5 Le liste devono essere depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale - anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito del Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito - almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista

registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa *pro tempore* vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

2.4 Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

2.5 Le liste devono essere depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale - anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito del Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione, che consenta l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito - almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente

eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 2.3 dovrà essere depositata presso la Sede Sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2.6 Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine di deposito della stessa deve depositarsi presso la Sede Sociale quanto segue:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigenti e applicabile alla Società;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statuari per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al successivo

presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 2.3 dovrà essere depositata presso la Sede Sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2.6 Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine di deposito della stessa deve depositarsi presso la Sede Sociale quanto segue:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigenti e applicabile alla Società;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statuari per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, secondo comma; nonché

articolo 16, secondo comma; nonchè

- ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, *pro tempore* vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni che potranno essere preventivamente rese pubbliche dalla Banca nell'avviso di convocazione.

2.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

3. **Votazione**

Se risultano depositate più liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (la "**Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione**") viene eletto un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno 2 (due), secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima;
- (ii) i restanti 2 (due) Amministratori vengono eletti dalla lista di minoranza che non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto (i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona dei primi 2 (due) candidati in base all'ordine

- ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, *pro tempore* vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni che potranno essere preventivamente rese pubbliche dalla Banca nell'avviso di convocazione.

2.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

3. **Votazione**

Se risultano depositate più liste, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti (la "**Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione**") viene eletto un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno 2 (due), secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima;
- (ii) i restanti 2 (due) Amministratori vengono eletti dalla lista di minoranza che non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto (i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, nella persona dei primi 2 (due) candidati in

progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista stessa (la “**Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione**”).

Qualora la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti, la lista presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione, o in subordine, quella votata dal numero maggiore di azionisti (per testa). Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna

base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista stessa (la “**Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione**”).

Qualora la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione. **Nel caso in cui la Lista di Minoranza per il Consiglio di Amministrazione contenga un solo candidato, il candidato mancato da eleggere sarà tratto dalla lista risultata terza per numero di voti ricevuti o, in assenza di altre liste votate, sarà tratto dalla Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato escluso.**

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli effetti, la lista presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione, o in subordine, quella votata dal numero maggiore di azionisti (per testa). Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine

ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora ~~infine~~ detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora infine il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia

4. Lista unica – Assenza o mancata votazione di più liste

Nel caso in cui:

- (a) venga presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima richiesta per la presentazione delle liste come indicato al punto 2 del presente articolo, l'Assemblea esprime il proprio voto in relazione a tale unica lista con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;
- (b) non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;

in ogni caso, resta fermo il rispetto delle discipline *pro tempore* vigenti in materia di numero minimo di Amministratori ed equilibrio tra generi.

5. Cause di cessazione della carica

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a

inferiore al numero dei componenti da eleggere, gli Amministratori mancanti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti ai fini del rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma.

4. Lista unica – Assenza o mancata votazione di più liste

Nel caso in cui:

- (a) venga presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima richiesta per la presentazione delle liste come indicato al punto 2 del presente articolo, l'Assemblea esprime il proprio voto in relazione a tale unica lista con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;
- (b) non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto;

in ogni caso, resta fermo il rispetto delle discipline *pro tempore* vigenti in materia di numero minimo di Amministratori, **numero minimo di Amministrazioni Indipendenti prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma** ed equilibrio tra generi.

5. Cause di cessazione della carica

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a

mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva ciascun componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire ovvero qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non fosse tale da consentire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma precedente, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista, avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di indipendenza dell'Amministratore da sostituire e la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

Non si tiene conto del sistema del voto lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di

mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva ciascun componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire ovvero qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non fosse tale da consentire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma precedente, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista, avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di indipendenza dell'Amministratore da sostituire e la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

Non si tiene conto del sistema del voto lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero

<p>amministratori indipendenti nel numero minimo prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>minimo prescritto dal successivo articolo 16, secondo comma e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><i>Si propone la modifica delle modalità di presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo al fine di agevolare la presentazione di liste per la nomina di amministratori di minoranza, nonché modifiche ad essa conseguenti al fine di garantire, in ogni caso, l'elezione di un organo amministrativo che rispetti il numero minimo statutario di amministratori indipendenti e le disposizioni di legge in materia di quote di genere.</i></p>	
<p align="center">- Articolo 19 -</p> <p align="center">Poteri del Consiglio di Amministrazione</p>	<p align="center">- Articolo 19 -</p> <p align="center">Poteri del Consiglio di Amministrazione</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato per norme inderogabile dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci. 2. Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e regolamentari e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa, anche di vigilanza, <i>pro tempore</i> vigente, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: <ol style="list-style-type: none"> (a) la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato per norme inderogabile dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci. 2. Ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e regolamentari e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa, anche di vigilanza, <i>pro tempore</i> vigente, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: <ol style="list-style-type: none"> (a) la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli

<p>indirizzi generali e delle politiche di governo e gestione dei rischi, e il loro esame periodico, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;</p> <p>(b) la valutazione sul generale andamento della gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile;</p> <p>(c) la valutazione, con periodicità almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;</p> <p>(d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza da parte della Società;</p> <p>(e) la redazione e approvazione del progetto di bilancio di esercizio, e consolidato, ove previsto, e delle relazioni infrannuali;</p> <p>(f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, nonché l'assunzione o dimissioni di rami d'azienda;</p> <p>(g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile;</p> <p>(h) la eventuale nomina e la revoca</p>	<p>indirizzi generali e delle politiche di governo e gestione dei rischi, e il loro esame periodico, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società e del Gruppo Bancario;</p> <p>(b) la valutazione sul generale andamento della gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile;</p> <p>(c) la valutazione, con periodicità almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo bancario e, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;</p> <p>(d) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza da parte della Società;</p> <p>(e) la redazione e approvazione del progetto di bilancio di esercizio, e consolidato, ove previsto, e delle relazioni infrannuali;</p> <p>(f) l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o che comportino variazioni del Gruppo bancario, nonché l'assunzione o dimissioni di rami d'azienda;</p> <p>(g) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile;</p>
--	--

<p>del Direttore Generale, l'eventuale sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico e la determinazione o modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale nonché la determinazione del compenso ad esso spettante. La nomina di uno o più Vice-Direttori ai sensi del successivo articolo 21, comma quinto;</p> <p>(i) su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di rischi, che si avvale a tal e fine del comitato cui è attribuita la competenza in materia di nomine, la nomina e revoca del Responsabile della funzione <i>Internal Audit</i>, del <i>Chief Risk Officer</i> (CRO), del Responsabile della Funzione di conformità (<i>Compliance Manager</i>) e del Responsabile della Funzione antiriciclaggio (Responsabile AML) sentito il Collegio Sindacale, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle funzioni di controllo;</p> <p>(j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'articolo 154-<i>bis</i> del TUF, e di quanto previsto dal successivo articolo 27 dello Statuto;</p> <p>(k) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale;</p> <p>(l) l'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i limiti</p>	<p>(h) la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, l'eventuale sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico e la determinazione o modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale nonché la determinazione del compenso ad esso spettante. La nomina di uno o più Vice-Direttori ai sensi del successivo articolo 21, comma quinto;</p> <p>(i) su proposta del comitato cui è attribuita la competenza in materia di rischi, che si avvale a tal e fine del comitato cui è attribuita la competenza in materia di nomine, la nomina e revoca del Responsabile della funzione <i>Internal Audit</i>, del <i>Chief Risk Officer</i> (CRO), del Responsabile della Funzione di conformità (<i>Compliance Manager</i>) e del Responsabile della Funzione antiriciclaggio (Responsabile AML) sentito il Collegio Sindacale, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle funzioni di controllo;</p> <p>(j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'articolo 154-<i>bis</i> del TUF, e di quanto previsto dal successivo articolo 27 dello Statuto;</p> <p>(k) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale;</p> <p>(l) l'approvazione e la modifica del</p>
--	--

al cumulo degli incarichi degli organi sociali per la carica di amministratore;

- (m)** la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche di vigilanza, *pro tempore* vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (ivi inclusi i comitati aventi competenze in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, remunerazioni, gestione dei rischi nonché di nomine) ed eventuali ulteriori i comitati, determinandone, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e gli eventuali compensi spettanti a membri dei comitati medesimi;
- (n)** l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero;
- (o)** delibera sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, e sottopone all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ai fini dell'adozione delle deliberazioni

Regolamento disciplinante i limiti al cumulo degli incarichi degli organi sociali per la carica di amministratore;

- (m)** la costituzione dei comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche di vigilanza, *pro tempore* vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (ivi inclusi i comitati aventi competenze in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, remunerazioni, gestione dei rischi nonché di nomine) ed eventuali ulteriori i comitati, determinandone, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e gli eventuali compensi spettanti a membri dei comitati medesimi;
- (n)** l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero;
- (o)** delibera sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, e sottopone all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ai fini

<p>assembleari di cui al precedente articolo 9, secondo comma, lettera (d);</p> <p>(p) nomina e revoca il responsabile della funzione salute e sicurezza, il quale ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui sono attribuiti i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di disposizione per gestire in modo compiuto e completo tutti gli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, stabilendone il relativo <i>budget</i> di spesa ai fini dello svolgimento dell'incarico allo stesso attribuito;</p> <p>(q) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione.</p> <p>4. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire</p>	<p>dell'adozione delle deliberazioni assembleari di cui al precedente articolo 9, secondo comma, lettera (d);</p> <p>(p) nomina e revoca il responsabile della funzione salute e sicurezza, il quale ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cui sono attribuiti i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di disposizione per gestire in modo compiuto e completo tutti gli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, stabilendone il relativo <i>budget</i> di spesa ai fini dello svolgimento dell'incarico allo stesso attribuito;</p> <p>(q) effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati endoconsiliari nonché sulla loro dimensione e composizione.</p> <p>(r) gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo bancario, nonché per l'attuazione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>4. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione nei tempi e</p>
--	--

al Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.

6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati e dalle eventuali società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega. In particolare, il Consiglio può delegare al Direttore Generale, ove nominato, e a dipendenti investiti di particolari funzioni poteri

con le modalità definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.

6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati e dalle eventuali società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega. In particolare, il Consiglio può delegare al Direttore Generale, ove nominato, e a dipendenti investiti di particolari funzioni poteri deliberativi in materia di erogazione del

<p>deliberativi in materia di erogazione del credito, entro limiti predeterminati graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto.</p>	<p>credito, entro limiti predeterminati graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto.</p>
<p><i>Si propone di specificare la competenza del Consiglio di Amministrazione di illimity in merito alle decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia, e ulteriori marginali modifiche ad esse conseguenti.</i></p>	
<p align="center">- Articolo 21 - Amministratore Delegato</p>	<p align="center">- Articolo 21 - Amministratore Delegato</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato. 2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società. 3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (l), (n) e (p). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato. 2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi sia adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società. 3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente articolo 19, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (l), (n), e (p) e (r). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie.

<p>4. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice-Direttori. Il Vice-Direttore o i Vice Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice-Direttori. Il Vice-Direttore o i Vice Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.</p>
<p><i>Per effetto delle modifiche proposte all'art. 19 in merito ai poteri del Consiglio di Amministrazione della Banca conseguenti, ai sensi di legge, al ruolo di capogruppo della Banca medesima, si propone di inserire, all'interno delle materie per le quali l'Amministratore Delegato ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione anche gli indirizzi generali per l'assetto e in funzionamento del Gruppo.</i></p>	

(c) Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che le proposte modifiche al testo dello Statuto sociale della Banca non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..

(d) Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono state sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, la quale Autorità con provvedimento n. 887423/19 del 16 luglio 2019 ha autorizzato dette modifiche.

(e) Deliberazione proposta all'Assemblea

Per le suesposte ragioni, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- *preso atto del vigente Statuto sociale, come da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 1° agosto 2019 e oggetto di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese in data 5 agosto 2019;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie e le proposte ivi formulate, e*

- *preso atto del provvedimento di Banca d'Italia n. 887423/19 del 16 luglio 2019 con cui detta Autorità ha autorizzato le modifiche statutarie ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 56 e 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.*

delibera:

1. *di approvare il testo dello Statuto sociale, come modificato per effetto delle variazioni proposte agli artt. 4, 14, 19 e 21 e riportate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni in essa rappresentate e come integralmente riportato in allegato al verbale assembleare;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ivi inclusa ogni modifica necessaria e/o opportuna richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato."*

* * * * *